

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **210/1993** (ECLI:IT:COST:1993:210)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRECO** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **24/02/1993**; Decisione del **22/04/1993**

Deposito del **03/05/1993**; Pubblicazione in G. U. **12/05/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19615 19616 19617**

Atti decisi:

N. 210

SENTENZA 22 APRILE-3 MAGGIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco GRECO; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 agosto 1992 dal Pretore di Brindisi nel procedimento civile vertente tra Ruggiero Ugo ed il Comune di Brindisi, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 21 agosto 1992 il Pretore di Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevede il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi. Le norme impugnate, ad avviso del giudice a quo, avrebbero regolato una materia non compresa tra quelle attribuite alla competenza regionale e riservata invece alla legge statale, così violando i parametri costituzionali invocati.

Non si sono costituite in giudizio le parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54, che dispone il ricorso al Pretore avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica adottato dal Sindaco in determinati casi e prevede la facoltà del Pretore adito di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato; l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriverebbe dalla violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione.

Le questioni sono fondate.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale le norme che, come quelle impugnate, prevedono rimedi giurisdizionali o dispongono in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto aventi natura strettamente processuale sono riservate dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117 della Costituzione affida alla competenza delle Regioni (v. ex plurimis sentenze nn. 113 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).

La violazione dei suddetti parametri costituzionali non potrebbe nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che le norme regionali impugnate hanno riprodotto la normativa statale contenuta nell'art. 11, commi 13, 14 e 15 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (la cui applicabilità, nella specie, spetta al giudice a quo di verificare), essendo in ogni caso preclusa alle regioni la possibilità di emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, perché ciò comporterebbe un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 615 e 203 del 1987, 128 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.